



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti

DIPARTIMENTO INTERREGIONALE

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 ROMA (RM)
TEL. (06)328221
FAX: (06)32822717

SITO INTERNET: <http://seried.lnd.it/>

Stagione Sportiva **2017/2018**

Comunicato Ufficiale N°**31** del **28/09/2017**

Sommario

RISULTATI.....	2
GIUSTIZIA SPORTIVA	2
Decisioni del Giudice Sportivo	2

RISULTATI

Elenco risultati

SERIE D

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 27/09/2017

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE G - 2 Giornata - A		
LUPA ROMA F.C. S.R.L.	- OSTIA MARE LIDOCALCIO SRL	0 - 1

GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, Avv. Aniello Merone, con la collaborazione del rappresentante dell'A.I.A., Sig. Sandro Capri e del responsabile di segreteria Sig. Marco Ferrari nella seduta del 28 settembre 2017, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GIUDICE SPORTIVO

GARE DEL CAMPIONATO SERIE D

GARE DEL 3/ 9/2017

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

SPORTING FULGOR - AUDACE CERIGNOLA A R.L.

Il Giudice Sportivo,

- letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla S.S.D. AUDACE CERIGNOLA A.R.L., con il quale si chiede che venga inflitta alla A.S.D. SPORTING FULGOR la punizione della perdita della gara in esame, ex art. 17, comma 1, CGS, ritenendola responsabile delle circostanze che hanno impedito il regolare svolgimento della medesima;
- lette le controdeduzioni inviate dalla A.S.D. SPORTING FULGOR, secondo le quali la mancata disputa della gara sarebbe da ricondurre esclusivamente a "motivi non imputabili alla società resistente";
- lette le ulteriori memorie fatte pervenire dalla S.S.D. AUDACE CERIGNOLA A.R.L., con le quali si ribadiscono gli argomenti e confermano le conclusioni già rassegnate con il reclamo introduttivo;
- rilevato come sia pacifico e non contestato che:

- a) l'impianto "San Sabino" di Canosa di Puglia è stato designato dalla A.S.D. SPORTING FULGOR quale proprio campo di gioco all'atto dell'iscrizione al campionato, ottenendo, in data 27 luglio 2017, da parte del Sindaco e del proprietario gestore dell'impianto, nel rispetto della normativa federale vigente, specifico nulla osta all'utilizzo del medesimo per l'intera stagione sportiva;
 - b) solo in data 2 settembre 2017, il Sindaco di Canosa di Puglia inibiva temporaneamente l'utilizzo del Campo di calcio "San Sabino" in relazione allo svolgimento della gara di cui in epigrafe "dovendosi provvedere ad una approfondita verifica delle condizioni strutturali" dell'impianto medesimo;
 - c) tale determinazione risulta essere maturata ad esito di valutazioni condivise tra la Prefettura e il Comitato di Sicurezza comunale, nei giorni immediatamente antecedenti la data prevista per l'incontro tra la A.S.D. SPORTING FULGOR e la S.S.D. AUDACE CERIGNOLA A.R.L.;
- rilevato, tuttavia, che ad un esame della documentazione in atti emerge come:
- a) alla data di emanazione del provvedimento di temporanea inibizione la A.S.D. SPORTING FULGOR non aveva ancora ottenuto l'attestazione di agibilità rilasciata dalle Commissioni Comunali e/o Provinciali di Vigilanza.
 - b) gli accertamenti operati dalla Prefettura, su cui si innerva l'adozione del provvedimento di temporanea inibizione all'utilizzo dell'impianto, hanno evidenziato la presenza di lacune e mancanze da tempo note e rispetto alle quali la A.S.D. SPORTING FULGOR aveva modo, in concreto e secondo canoni di ordinaria diligenza, di assumere le iniziative atte a garantire l'agibilità e, pertanto, assicurare la disputa della gara.
 - c) la società ospitante avrebbe dovuto comunque adoperarsi affinché fosse concessa deroga, consentendo l'utilizzazione di un campo alternativo provvisto di agibilità definitiva ovvero la concessione della medesima struttura per la disputa di gare "a porte chiuse";
- rilevato che il reclamo si palesa fondato, poiché il mancato svolgimento della gara risulta riconducibile ad un evento non imprevedibile né eccezionale, ma direttamente imputabile a negligenza della squadra ospitante;

P.Q.M.

Delibera:

- 1) di accogliere il reclamo;
- 2) di infliggere alla A.S.D. SPORTING FULGOR la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
- 3) di non addebitare la tassa di reclamo.

GARE DEL 10/ 9/2017

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

U.S. PALMESE 1912 A.S.D. – A.S.D. EBOLITANA CALCIO 1925

Il Giudice Sportivo,

- esaminato il reclamo fatto pervenire dalla A.S.D. EBOLITANA CALCIO 1925 con il quale si deduce la irregolare posizione, nella gara in epigrafe, dei calciatori Asante Yaw e Diomande Yacouba Kadher, entrambi tesserati per l' U.S. PALMESE 1912 A.S.D.
- rilevato che per le medesime ragioni la A.S.D. EBOLITANA CALCIO 1925 ha proposto anche un ricorso/reclamo innanzi alla Corte Sportiva d'Appello, avverso l'omologazione del risultato della gara in epigrafe. Tale ricorso/reclamo, inoltrato a mezzo PEC il 18 settembre 2017, è stato rimesso a codesto giudice in data 19

settembre 2017, per il principio della conservazione degli atti, ed è da intendere riunito a quello di cui al punto che precede.

- rilevato che a codesto giudice non risulta prevenuto tempestivo preannuncio di reclamo in merito alla gara di cui in epigrafe;
- rilevato, inoltre, che il reclamo indirizzato a codesto giudice di primo grado risulta inoltrato a mezzo posta raccomandata il giorno 15 settembre 2017, inutilmente decorso il termine, previsto dall'art. 29, comma 8, let. b) C.G.S., di tre giorni, esclusi i festivi, da quello in cui si è svolta la gara. Per completezza, giova evidenziare come nessun rilievo può essere attribuito al timbro apposto sul plico da un servizio di posta privata, di cui la reclamante ha inteso avvalersi, trattandosi di un'attività resa da un soggetto privato ed a cui non è possibile attribuire alcun valore legale;

P.Q.M.

Delibera:

- 1) l'inammissibilità del reclamo, poiché inoltrato in assenza di preannuncio, nonché tardivo;
- 2) di addebitare sul conto della A.S.D. EBOLITANA CALCIO 1925 la tassa di reclamo.

GARE DEL 27/ 9/2017

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

Euro 400,00 LUPA ROMA F.C. S.R.L.

Per avere persone non identificate ma chiaramente riconducibili alla società, fatto indebitamente ingresso nell'area antistante gli spogliatoi e rivolto proteste all'indirizzo della Terna Arbitrale.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE (II INFR)

PIVA SIMONE

(LUPA ROMA F.C. S.R.L.)

PRANDELLI MATTEO

(LUPA ROMA F.C. S.R.L.)

SABATINO ALESSANDRO

(LUPA ROMA F.C. S.R.L.)

AMMONIZIONE (I INFR)

CATALANO GIOVANBATTISTA
CATESE ANDREA

(LUPA ROMA F.C. S.R.L.)
(OSTIA MARE LIDOCALCIO SRL)

PEDRAZZINI EMILIANO
PIERI GIANMARCO

(LUPA ROMA F.C. S.R.L.)
(OSTIA MARE LIDOCALCIO SRL)

Il Giudice Sportivo
(Aniello Merone)

Il versamento delle somme relative alle ammende comminate con il presente Comunicato Ufficiale deve essere effettuato a favore di questo Dipartimento entro il 18 ottobre 2017.

Eventuali richieste di copia dei documenti ufficiali e reclami avverso le decisioni assunte con il presente Comunicato dovranno essere presentati, ex art. 36 bis e 37 C.G.S., alla:

F.I.G.C. – Corte Sportiva di Appello Nazionale – Via Campania, 47 – 00187 Roma
e-mail: cortesportiva.appello@figc.it cortesportiva.appello@pec.figc.it – tel.: 0684915100 fax: 0684915211

Pubblicato in Roma ed affisso all'albo del Dipartimento Interregionale il 28 settembre 2017

Il Segretario
(Mauro de Angelis)

Il Presidente
(Cosimo Sibilìa)